



## COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Deliberazione n. 39 del 27/12/2023

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022, ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre**, convocato per le ore 19:30, presso la Residenza municipale, nella sala consiliare, alle **ore 19:32** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati.

Risultano presenti:

	Presenti	Assenti
MALAVOLTI FEDERICA	X	
MARANI DAVIDE	X	
MERLINI FRANCESCA	X	
MOGARDI MATTEO	X	
BATTILANI IACOPO	X	
TAMPIERI GIORGIA		X
VIGNOLI GLENDA	X	
BALDASSARRI ROBERTO	X	
VISANI FEDERICO	X	
GALLINUCCI GIOVANNI		X
MAZZANTI BEATRICE	X	
BATTISTI PAUL	X	
DE CARLI MIRKO	X	

**PRESENTI N. 11**

**ASSENTI N. 2**

Presiede FEDERICA MALAVOLTI in qualità di Sindaca.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE, PIERANGELO UNIBOSI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta

per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

BALDASSARRI ROBERTO  
MOGARDI MATTEO  
DE CARLI MIRKO

\*\*\*\*\*

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** sottopone per l'approvazione quanto segue:

**Normativa:**

- Art. 114, c. 2 della Costituzione che prevede che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- Art. 118, c. 1 della Costituzione che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", art. 20 sui beni mobili;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e ss.mm.ii., relativo alle funzioni che spettano al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- Art. 42 del TUEL che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
- Art. 112 del TUEL, che prevede che siano gli Enti locali a provvedere alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 201/2022 "Testo unico di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 25/09/2023 "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022";
- Circolare n. 1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna "Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell'1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e ulteriori regole tecniche operative Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022" e relativa Nota Integrativa 0002520 del 11/09/2023;

- Statuto del Comune di Riolo Terme;
- Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo delle performance dell'Unione della Romagna Faentina;
- Regolamento di contabilità dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.

### **Precedenti:**

- atto C.C. n. 45 del 30/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Riolo Terme ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 52 del 22/12/2018 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione della razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni del Comune di Riolo Terme ex artt. 20 e 24 del d. lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 64 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 46 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2019 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 45 del 28/12/2021 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2020 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 52 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2022 delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 7 del 27/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023/2027, annualità 2023, presa d'atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2022, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e allegati obbligatori".

### **Motivo del provvedimento:**

Considerato che, con riferimento alla revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al 31/12/2022, e all'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione:

- ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'Ente locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina

nazionale di recepimento;

e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art.4, comma 3);

• l'Ente locale inoltre può mantenere partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, se tali partecipazioni non presentano nessuna delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 e ss, TUSP;

- condizioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Considerato inoltre che:

• per effetto dell'art. 24 TUSP, l'Ente locale ha provveduto entro il 30/09/2017 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

• nella ricognizione sono state prese in considerazione tutte le partecipazioni dirette in società e quelle indirette detenute tramite società o altri organismi soggetti a controllo da parte dall'Ente locale;

• la verifica del requisito del controllo è stata effettuata, considerando sia la specifica definizione contenuta all'art. 2, co. 1, lett. b) TUSP di "controllo" sia le nozioni fornite nel medesimo articolo alle lettere c) e d) di "controllo analogo" e di "controllo analogo congiunto"; è stato inoltre tenuto conto anche di quanto indicato nell'art. 11-quater del D. Lgs. n. 118/2011 e nell'allegato principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ove si aggiunge alle precedenti nozioni di controllo anche quello esercitato tramite contratti di servizio;

• per effetto dell'art. 20 TUSP, l'Ente locale ha provveduto per ogni anno a partire dalla Revisione periodica deliberata nel 2018 ad approvare le relazioni sull'attuazione dei piani precedenti compresa quella straordinaria del 2017, evidenziando i risultati conseguiti;

- la presente revisione, così come le precedenti a partire dal 2019, non considera le partecipazioni indirette tramite il Consorzio ConAmi e l'Azienda ASP della Romagna Faentina: il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti hanno infatti chiarito che non vanno inserite le indirette tramite organismi che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), come appunto ConAmi e ASP, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione.

Tutto quanto sopra considerato, occorre pertanto approvare entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 TUSP la revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e l'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, secondo le risultanze di cui all'**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che, con riferimento alla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 201/2022:

- l'art. 30 prevede che:

*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

- l'art. 17 comma 3 secondo periodo prevede che:

*La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.*

- l'art. 17 comma 5 prevede che:

*L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.*

- l'art. 31 prevede che:

*1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.*

*2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in*

*un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.*

*3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.*

Vista l'istruttoria predisposta dagli uffici competenti tesa a:

- rilevare, per ogni servizio affidato, l'andamento economico, di efficienza e di qualità nonché la misura del ricorso agli affidamenti inhouse;
- analizzare le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Considerato che:

- non essendovi nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti, è stata stilata una lista dei servizi da esaminare basata sulla definizione generale resa dall'art. 2 del D. Lgs. 201/2022:

*«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*

- sono stati pertanto esclusi dal censimento:
  - i servizi "non affidati", ovvero i servizi gestiti in economia o affidati da enti d'ambito o altri soggetti;
  - i servizi strumentali, ovvero i servizi erogati da soggetti esterni a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento;
  - i servizi privi di rilevanza economica.
- non vi sono casi, nello specifico degli affidamenti effettuati dal Comune di Riolo Terme, di servizi rilevanti a rete, ma i servizi censiti sono tutti non a rete.

Visto che:

- non si rilevano affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. 201/2022 (affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici);
- si riscontra invece un affidamento a società in house, ancorché dal valore stimabile inferiore alla soglia europea;
- tale affidamento, anche se avvenuto successivamente al 31/12/2022, è analizzato dal punto di vista dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 201/2022 nell'**allegato B** al presente atto;
- nel medesimo allegato B è calcolata la misura del ricorso in percentuale ad affidamenti in house, quale rapporto del numero dei servizi affidati in house sul numero totale dei servizi affidati;
- nel medesimo allegato B viene altresì effettuata, per l'affidamento in house, la disamina ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022.

Visto inoltre che:

- la disamina ai sensi dell'art. 30 dei servizi non in house, secondo la lista definita come sopra, è contenuta nell'**allegato C** al presente atto;
- gli allegati A, B e C vengono pertanto a costituire un insieme organico e collegato di analisi di servizi e partecipazioni.

Considerato infine che:

- ad oggi non risultano individuati, per i servizi a rete, ad opera delle autorità di regolazione competenti, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 201/2022;
- risultano invece individuati, per i servizi non a rete, ad opera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Decreto MIMIT del 25/09/2023), gli atti e gli indicatori di cui all'art. 8 del D. Lgs. 201/2022, ancorché per un numero limitato di servizi.

Tutto quanto sopra premesso, si rende necessario approvare la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui agli allegati B e C, secondo la seguente scansione di analisi:

- Dati generali del servizio
- Rispetto degli obblighi contrattuali
- Valutazione dell'economicità ed efficienza
- Valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità)

oltre all'analisi della misura del ricorso ad affidamenti sopra soglia senza gara e/o in house e delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento dei servizi in house.

Considerato che, con riferimento alle direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie:

- la Circolare n. 1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna sopra citata testualmente:
  - recita che:

*"- in merito a titoli azionari e più in generale partecipativi, che ai sensi dell'art. 20, lett. c), R.D. 23.5.1924 n. 827 rientrano tra i beni mobili, la maggioritaria giurisprudenza è orientata a ritenere che il consegnatario sia il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di socio nelle società partecipate, ossia chi li gestisce, chi ha la disponibilità giuridica e non il detentore, che ha la mera disponibilità materiale e si limita a custodire i titoli (solitamente un istituto di credito).*

*- per quanto riguarda gli enti locali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP), "per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato"; pertanto, il consegnatario delle azioni è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, ove non nomini uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni.*

*- la giurisprudenza ha conseguentemente affermato che: "assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale" (Sez. Giur. Veneto, 25.6.2019 n. 99)."*

- prevede inoltre che devono "essere documentate, con apposita relazione,

anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche.”

- la Nota integrativa 0002520 del 11/09/2023 sopra citata:
  - prevede che tra i compiti del consegnatario di titoli azionari rientrano le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero:
    - > esercizio dei diritti di socio
    - > rendita del conto giudiziale
    - > relazione finale ed inventari
  - riscontra che nei conti giudiziali depositati quasi sempre mancano le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie;
  - prende atto che la giurisprudenza in materia ha statuito che vanno considerate *"tutte le partecipazioni detenute dall'ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch'esse, infatti, presuppongono una gestione, l'esercizio di diritti di socio e l'esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l'inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione"*.

Con il presente atto si ritiene pertanto opportuno approvare le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie allegate sotto la **lettera "D"** al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il piano di revisione di cui all'**Allegato A** è stato preso in esame anche dall'Organo di revisione, redigendo specifico verbale conservato agli atti;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Nessun altro consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la presente deliberazione;

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti palesemente espressi per alzata di mano:

favorevoli	n. 8 Sindaca – Riolo Terme per la Comunità,
contrari	n. 0
astenuti	n. 3 Mazzanti [Riolo nel cuore], Battisti [Riolo libera], De Carli [Lista per Riolo Terme – Il popolo della famiglia]

(Presenti n. 11 ; Votanti n. 8)



## **delibera**

1. di approvare il Piano di revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e la Relazione sull'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, come da **allegato "A"** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto in particolare che lo stato di attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione è relazionato nell'ultimo paragrafo dell'allegato "A";
3. di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. di approvare l'**allegato "B"** contenente la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo (affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici) e agli affidamenti a società in house, oltre all'analisi delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento di servizi a società in house;
6. di approvare l'**allegato "C"** contenente la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non in house;
7. che copia della presente deliberazione sia:
  - inviata alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - inviata alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
  - pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente;
  - trasmessa contestualmente all'Anac;
  - trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8. di approvare l'**allegato "D"** contenente le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie;
9. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria, ma può comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, in ragione delle azioni di razionalizzazione poste in essere;à
10. di dare atto che i Responsabili del procedimento e i Dirigenti, rispettivamente con l'apposizione dei visti di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Successivamente,  
stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione in

forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

favorevoli	n. 8 Sindaca – Riolo Terme per la Comunità,
contrari	n. 0
astenuti	n. 3 Mazzanti [Riolo nel cuore], Battisti [Riolo libera], De Carli [Lista per Riolo Terme – Il popolo della famiglia]

(Presenti n. 11 ; Votanti n. 8)

**delibera**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **9** del **27.12.2023**

LA SINDACA  
MALAVOLTI FEDERICA

IL VICE SEGRETARIO  
UNIBOSI PIERANGELO

REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE  
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022 E  
ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE

## Indice generale

Riepilogo partecipazioni dirette .....	2
Riepilogo partecipazioni indirette .....	4
Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2022.....	5
Schede delle società partecipate direttamente .....	6
Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – s.r.l. Consortile .....	6
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. ....	9
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. ....	11
Hera S.p.A. ....	14
Lepida S.c.p.A. ....	14
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. ....	17
Relazione sull’attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione.....	18
Dir 7 – S.TE.P.RA soc. cons. r.l. ....	18

## Riepilogo partecipazioni dirette

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
Dir_1	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. Consortile C.F. 02143780399	2017	0,381%	L'Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente lo scopo di: - progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; - esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; - amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; - progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.	NO	NO	NO	NO
Dir_3	Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. C.F. 02622940233	1995	0,000119 %	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).	NO	NO	NO	NO
Dir_4	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. C.F. 01306830397	2001	1,54%	La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse	NO	NO	NO	ONO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
				e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.				
Dir_5	HERA S.p.A. C.F. 04245520376	1995	0,000065 8%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	NO	NO	SI	NO
Dir_6	LEPIDA S.c.p.A C.F. 02770891204  (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 0,000004 tramite ASP della Romagna faentina e una partecipazione indiretta, pari a 0,0002, tramite Ente Parco)	2018	0,0014%	<p>La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;</li> <li>- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;</li> <li>- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine;</li> <li>- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;</li> <li>- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;</li> <li>- realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti la trasmissione di dati;</li> <li>- offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad Internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e</li> </ul>	SI  (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO


Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
				<p>nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;</p> <p>gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete".</p>				
Dir_7	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. (in fallimento dal 7 giugno 2019, precedentemente in liquidazione)  C.F. 830680393	1982	0,014%	La società aveva finalità di interesse pubblico, con oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna, anche acquisendo da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi.	NO	NO	NO	NO

## Riepilogo partecipazioni indirette

Prog.	Codice fiscale	Denominazione indiretta	Anno di costituzione	Denominazione soc. tramite	% partecip.	% partecip. indiretta	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holdin g pura
Il Comune non detiene partecipazioni indirette oggetto di rilevazione											



## Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2022



## Schede delle società partecipate direttamente

### Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – s.r.l. Consortile

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_1

#### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	0,381%
Tipo di controllo	Nessuno. La Società non è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. È considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house.

#### Attività svolta:

L'Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. è una società consortile a responsabilità limitata di proprietà degli Enti Locali delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nata il 1/03/2017 dalla scissione parziale e proporzionale di due società: "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." la quale, con il medesimo atto, è stata trasformata in "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA s.r.l. consortile".

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti e dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza e promuove i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative spettanti agli enti soci riguardo il servizio di trasporto pubblico locale e le attività a questo connesse, compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la sottoscrizione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio e il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- amministra in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, all'occorrenza, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.

#### Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

AMR è stata costituita in attuazione del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale: infatti è considerata a partecipazione obbligatoria e fondamentale per

l'assolvimento delle funzioni inerenti il trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni. La partecipazione del Comune alla società, inoltre, si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci "devono" partecipare alla società in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si può qualificare AMR come società a partecipazione pubblica di diritto speciale rispetto sia al diritto comune delle società, sia alla disciplina delle società pubbliche contenuta nel TUSP.

La società non si configura come "in controllo pubblico", in quanto nessun socio possiede una partecipazione di controllo, né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che definiscano una situazione di controllo in essere. Non si verificano, quindi, le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del D.lgs. 175/2016.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo alcune delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale, applica il Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), nessun compenso viene riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente.

Infine, è stato attribuito mandato all'Amministratore unico di procedere con una proposta all'assemblea dei soci di AMR di un testo aggiornato dello statuto sociale. Tale statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 e riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico";
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella regione Emilia-Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2022

Numero medio dipendenti	20
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	1.386.296
Compenso componenti organo di amministrazione	25.889
Compenso componenti organo di controllo	17.500

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	119.223	162.457	199.942	-162.813	37.131

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		662.836	579.653	381.586
A5) Altri ricavi e proventi		69.254.039	70.194.824	61.885.804
di cui contributi in c/esercizio		65.729.020	67.647.887	59.763.722
<b>Totale fatturato</b>	<b>67.652.914</b>	<b>69.916.875</b>	<b>70.774.477</b>	<b>62.267.390</b>

Si specifica che i contributi in conto esercizio sono composti principalmente dai contributi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale e dai contributi consortili da parte degli enti soci. Più in dettaglio i contributi per l'anno 2022 si articolano come segue:

Contributi in c/esercizio - dettaglio	Anno 2022
CONTR. C/CRED. IMPOSTA ESONERO CONTRIBUTIVO	5.733
CONTR. C/CRED. IMPOSTA BENI STRUMENTALI	59
CON.C/ES.EX REG.X SERV. MIN.	43.553.113
CONTR.IN C/ES. COSTO CCNL PERSONALE	102.740
CONTRIBUTI CONSORTILI ENTI LOCALI	16.893.089
CON. C/ES.REG. SERVIZI AGGIUNTIVI COVID DGR 1122/20	5.174.286
<b>Totale</b>	<b>65.729.020</b>

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

## Esito della revisione periodica:

### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g).

Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione senza alcun tipo di razionalizzazione.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune si rende disponibile ad un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in AMR nel senso di controllo pubblico congiunto.

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_3

#### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società cooperativa per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	0,00014%
Tipo di controllo	Nessuno

#### Attività svolta:

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).

#### Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La partecipazione in Banca Popolare Etica, poco più che simbolica, è giustificata con gli scopi di natura sociale della banca che, con lo strumento del credito etico, ha cercato di dare impulso alla imprenditorialità no-profit e nel contempo ha favorito la creazione di nuova occupazione.

La società si propone, infatti, di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre, riserva particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

#### Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

##### Anno 2022

Numero medio dipendenti	420
Numero componenti organo di amministrazione	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	27.663.752
Compenso componenti organo di amministrazione	328.000
Compenso componenti organo di controllo	128.000

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	11.588.910	9.535.363	6.403.378	6.267.836	3.287.703

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
<b>Fatturato</b> (interessi attivi e prov. assimilati + commissioni attive)	<b>65.093.305</b>	<b>77.494.972</b>	<b>64.329.235</b>	<b>58.892.471</b>

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

##### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Ai sensi dell'art. 4, comma 9-ter, TUSP è consentito mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile a condizione che non siano superiori all'1% e che non vi siano ulteriori oneri finanziari per l'Amministrazione. Pertanto, ricorrono tutte le condizioni per mantenere tale partecipazione.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_4

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	1,54%
Tipo di controllo	Nessuno

**Attività svolta:**

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani e adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. La società gestisce, inoltre, sotto il profilo amministrativo e gestionale anche altre scuole del territorio, ovvero le scuole di musica Sarti di Faenza e Rossini di Cervia e, dal settembre 2019, la scuola di disegno Minardi di Faenza.

**Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società presenta un forte radicamento storico sul territorio, in quanto nasce dal processo di esternalizzazione e di progressiva trasformazione societaria del centro di formazione professionale di Faenza, poi integrato con gli altri del territorio ravennate. Opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate. Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, proponendo diverse tipologie di percorsi:

- qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010;

- riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati;
- progetto regionale per donne vittime di violenza nel corso del 2020, coordinato dalla Scuola A. Pescarini in collaborazione con le Associazioni che si occupano del tema, tra cui SOS Donna a Faenza;
- sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91. Nel corso del 2020 sono stati presi in carico n. 80 persone affette da disabilità alle quali sono state erogate formazione e accompagnamento/sostegno. Inoltre, è stato avviato un progetto per interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità;
- formazione per persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ex L. 286/98 in collaborazione dello SPRAR del Comune di Ravenna e analoghi servizi del Comune di Faenza;
- qualifica per Operatore socio-sanitario quasi in esclusiva sul territorio provinciale;
- educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Come deliberato nel precedente piano di revisione degli organismi partecipati al 31/12/2020, che qui si intende richiamato, la società non è configurabile come in "*controllo pubblico*", in quanto non si presentano le condizioni previste dall'art. 2 primo comma lettere b) e m), né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti.

Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate sono rispettate:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, la società si è impegnata ad integrare la documentazione di bilancio, aggiungendo la relazione al governo societario al fascicolo del bilancio di esercizio 2021 e a fornire già in sede di assemblea di approvazione del bilancio le informazioni per la valutazione del rischio di crisi aziendale.

La società ha incaricato un consulente esterno per apportare modifiche allo Statuto societario coerenti con i punti sopra elencati. Il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato in data 29/03/2023 la suddetta modifica, approvata anche dal Consiglio Comunale in data 28/06/2023 con delibera n. 22 e successivamente integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24/07/2023.



**Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP****Anno 2022**

Numero medio dipendenti	26
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	1.185.462
Compenso componenti organo di amministrazione (rimborsi km)	8.068,52
Compenso componenti organo di controllo	12.987,52*

\* comprendono i compensi per il revisore e quelli relativi alla consulenza fiscale

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	65.685	54.111	11.801	30.902	26.276

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		4.348.697	3.881.276	3.469.231
A5) Altri ricavi e proventi		122.727	121.678	126.162
di cui contributi in c/esercizio		107.835	107.835	107.711
<b>Totale fatturato</b>	<b>4.023.257</b>	<b>4.471.424</b>	<b>4.002.954</b>	<b>3.595.393</b>

**Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

**Esito della revisione periodica:****Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione senza alcun tipo di razionalizzazione.

Tuttavia, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e delle conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, il Comune si rende disponibile ad un confronto con gli altri soci pubblici su tali segnalazioni, al fine di valutare se procedere ad una riqualificazione della partecipazione in Angelo Pescarini nel senso di controllo pubblico congiunto.

Hera S.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_5

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta e indiretta
Quota di partecipazione diretta	0,0000658%
Tipo di controllo	Nessuno
Quota indiretta tramite CON.AMI	0,712%
Società quotata in mercati regolamentati	Sì

**Attività svolta:**

Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Società quotata in mercati regolamentati. Per tale motivo le schede ai fini della razionalizzazione non sono presenti.

Lepida S.c.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_6

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	0,0014%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Società in house	Sì

**Attività svolta:**

La società Lepida S.c.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:

- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;

- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine;
- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
- realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti la trasmissione di dati;
- offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;
- gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete".

La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci. In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga e ultra larga delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii e in conformità agli obiettivi europei.

Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione sono qualificate come di primario interesse generale dall'art. 3, c. 2 del D.lgs. 259/2003 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 c. 1 D.lgs 259/2006).

La società è stata costituita con il modello "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza (95,6412%), e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione pubblica. Lepida S.c.p.A è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna ed è, inoltre, assoggettata al controllo analogo congiunto tra le Pubbliche Amministrazioni socie, allo scopo di esercitare il coordinamento delle attività, la supervisione e il controllo delle stesse.

Lepida infine concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna; collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet e alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale; supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale.

**Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP****Anno 2022**

Numero medio dipendenti	655
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	28.626.613
Compenso componenti organo di amministrazione	35.160
Compenso componenti organo di controllo	35.000*

\*escluso Organo di Revisione: € 19.000

Valori in €	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Risultato d'esercizio</b>	283.704	536.895	61.229	88.539	538.915

Valori in €	Valore medio	2022	2021	2020
A1) Ricavi vendite e prestazioni		64.626.108	64.061.744	59.092.773
A5) Altri ricavi e proventi		2.097.423	853.669	760.412
di cui contributi in c/esercizio		1.372.737	321.406	289.361
<b>Totale fatturato</b>	<b>63.830.710</b>	<b>66.723.531</b>	<b>64.915.413</b>	<b>59.853.185</b>

**Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

**Esito della revisione periodica:****Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

La società ha dimostrato fino ad oggi una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale, inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g). Per tutte le motivazioni fin qui richiamate si prevede di mantenere la partecipazione e non si ravvisa necessità di effettuare ulteriori interventi.

S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.

*Dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 7 giugno 2019.*

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_7

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione diretta	0,014%
Tipo di controllo	Nessuno

**Attività svolta:**

La società ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.

**Proseguimento con il fallimento della società**

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società. Per lo stato di attuazione del processo fallimentare, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

## Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione

Dir 7 – S.TE.P.RA soc. cons. r.l.

### **Interventi programmati: conclusione della procedura fallimentare**

#### **Stato e modalità di attuazione**

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società era stata messa in liquidazione ed era stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società. In data 25/10/2019 si è svolta l'udienza per l'esame dello stato passivo. Il Giudice Delegato ha dichiarato in data 11/12/2020 chiuso ed esecutivo lo stato passivo del fallimento, mandando ai Curatori di dare comunicazione immediata a tutti i creditori che hanno proposto domanda di ammissione. In data 25/06/2021 il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione e mandato al Curatore di darne avviso a tutti i creditori.

In data 03/11/2021 il Giudice Delegato ha disposto la rimessione nei termini dell'istanza di ammissione al passivo e, su proposta del curatore, l'ammissione allo stato passivo della procedura del creditore Regione Emilia-Romagna. Ha inoltre dato mandato al Curatore di integrare lo Stato Passivo e darne comunicazione ai creditori.

In data 02/08/2023 il Curatore ha inoltrato il secondo riparto parziale del fallimento ex art. 113, depositato in Cancelleria.

I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

---

# RICOGNIZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AL 31/12/2022

## Sommario

Finalità e perimetro di analisi della ricognizione .....	2
Ambiti di analisi .....	3
Schede dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente .....	5
1. Concessione per la gestione della Rocca di Riolo Terme.....	5
2. Ricevimento salme e lavori cimiteriali nei cimiteri comunali di Riolo Terme .....	7



## Finalità e perimetro di analisi della ricognizione

Il presente documento è elaborato per rispondere alla finalità prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, ovvero:

*“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

Dunque, la finalità della disposizione normativa è quella di predisporre una “ricognizione periodica” della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni, contenuta in un'apposita relazione e aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi del riassetto delle società dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Il D. Lgs. n. 201/2022 si riferisce esclusivamente ai “servizi economici di interesse generale a livello locale” (a rete e non a rete) definiti dall'art. 2 lett. c): “«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.

Sono pertanto esclusi gli affidamenti di “servizi strumentali”. Secondo la giurisprudenza consolidata, sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ad enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali, al contrario dei servizi pubblici locali che invece mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, come ad esempio i servizi socioassistenziali e culturali.

In ogni caso, è nella discrezionalità dell'ente locale verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sono esclusi, infine, i servizi di rilevanza economica che siano affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (è il caso delle Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica come, ad esempio, il servizio idrico integrato). Nel caso in esame, per quanto riguarda i servizi in cui è presente un ente/autorità di regolazione, sono questi ultimi ad effettuare la ricognizione, le quali provvederanno con pubblicazione sui propri siti.

La ricognizione deve poi riguardare sia servizi in concessione che in appalto, dato che entrambe gli schemi sono gestibili nell'ambito dei servizi di interesse economico generale di livello locale.

### Ambiti di analisi

La seconda parte del comma 1 del sopracitato art. 30 prevede di verificare il *“concreto andamento dal punto di vista economico”* dello specifico servizio, declinato *“in modo analitico”* sui seguenti ambiti:

- efficienza;
- qualità del servizio;
- rispetto degli obblighi del contratto di servizio.

Tale disposizione si intende relativa a tutti gli affidamenti di servizi di interesse economico generale a livello locale degli enti affidanti per ogni modalità di affidamento elencata all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 201/2022. Viene esclusa al momento la gestione dei servizi in economia (come confermato anche dal Quaderno ANCI n. 46).

Nel presente documento si è cercato di analizzare quanto più possibile tali aspetti riferiti ai servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente. In sede di prima applicazione, in assenza di disposizioni operative chiare e univoche, l'Ente ha redatto una scheda-tipo per ogni servizio, al fine di rendere un quadro quanto più completo dell'affidamento nel suo complesso. Alcuni indicatori o parametri per alcuni servizi risultano assenti o non completi: sarà cura dell'Amministrazione provvedere, per le prossime ricognizioni, a reperire anche le informazioni mancanti, quanto più possibile.

La presente relazione è relativa alla situazione al 31/12/2022 e viene adottata contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Riepilogo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2022 attivi sul territorio dell'Ente

Si specifica che tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica di seguito indicati sono non a rete.

<b>N.</b>	<b>Servizio</b>	<b>Ente</b>	<b>Soggetto esterno gestore del servizio</b>	<b>Modalità di gestione</b>	<b>Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?</b>
1	Concessione per la gestione della Rocca di Riolo Terme	Riolo Terme	Coop. Sociale p.a. Atlantide di Ravenna in raggruppamento temporaneo di concorrenti con l'Associazione "Riolo in Piazza" di Riolo Terme	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica	Inferiore
2	Servizio di ricevimento salme e lavori cimiteriali nei cimiteri comunali di Riolo Terme	Riolo Terme	Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone S.c.r.l.	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica	Inferiore

Schede dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente

1. Concessione per la gestione della Rocca di Riolo Terme

*Dati generali del servizio affidato*

<b>Indicatore</b>	<b>Concessione per la gestione della Rocca di Riolo Terme</b>
Ente affidante	Riolo Terme
Soggetto esterno gestore del servizio	Coop. Sociale p.a. Atlantide di Ravenna in raggruppamento temporaneo di concorrenti con l'Associazione "Riolo in Piazza" di Riolo Terme
Servizio a rete o non a rete	NON A RETE
Estremi atto di affidamento del servizio	DD 264/2014 (affidamento) DG 84/2019 (rinnovo)
Data di inizio	01/01/2014
Durata	5 anni + 5 anni
Data scadenza	31/12/2024
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

*Rispetto degli obblighi contrattuali*

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

*Valutazione dell'economicità ed efficienza*

Non sono stati riportati i dati di bilancio delle ditte appaltatrici perché il servizio non ha ritenuto di compilarli, in quanto non ha ritenuto sussistere l'obbligo per soggetti diversi dalle società partecipate.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al comune di Riolo Terme:

<b>Indicatore</b>	<b>Concessione per la gestione della Rocca di Riolo Terme</b>
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2023	€ 51.941,52
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	€ 48.049,52
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente	€ 47.153,60

affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2020	€ 46.919,00
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio	Non sono presenti entrate finanziarie

*Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto*

Il gestore ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, e sono presenti indagini di customer satisfaction, delle quali si riportano, nella tabella sottostante, i dati emersi. Non sono, invece, presenti servizi di customer service.

Indicatore	Concessione per la gestione della Rocca di Riolo Terme
Esistono indagini di customer satisfaction? (Sì/No)	Sì. Valutazione generale della struttura e visita (anno 2022): 78% valutazione ottimo 21% valutazione buono
Risultati di natura non finanziaria: indicatori di output	2022: n. presenze totali = 12166; n. iniziative ed eventi: mostra "Sorelle di corpo" e "Morsi di emozioni" n. presenze = 284; "Mostra fotografica" n. presenze = 373; mostra "Acquario di piccole storie" n. presenze = 530; n. 10 eventi rassegna musicale; n. 7 eventi rassegna letteraria; n. 7 percorsi di didattica museale; n. 496 presenze per didattica museale 2021: n. presenze totali = 7446; n. iniziative ed eventi: mostra "Apparizioni. Fantasmi semiotici nel paesaggio" n. presenze = 250; "Mostra fotografica" n. presenze = 370; n. 5 eventi rassegna musicale; n. 7 percorsi di didattica museale; (nel 2021 il museo è stato chiuso per covid dal 01.01 al 31.01 e dal 20.02 al 25.04); 2020: n. presenze totali = 5345; n. iniziative ed eventi: mostra "Natura silenziosa" n. presenze = 226; n. 3 eventi rassegna musicale; n. 6 percorsi di didattica museale; n. 496 presenze per didattica museale; (nel 2020 il museo è stato chiuso per covid dal 08.03 al 20.05 e dal 06.11 al 31.12);

Esistono standard di qualità definiti dal gestore o livelli minimi o essenziali di servizio definite dalle autorità? (Sì/No) (es: SOSE, LEP, ecc...)	Sì, standard minimi nazionali Musei
---	-------------------------------------

#### Considerazioni finali

Il servizio, afferente la gestione del museo della Rocca, risulta carente dal punto di vista delle analisi qualitative e dei dati riguardo l'andamento economico. È difficile rilevare, quindi, se il servizio sia fornito in maniera efficace, economica ed efficiente. Sarà cura dell'Amministrazione programmare delle azioni di verifica e analisi di tali aspetti nel corso del prossimo esercizio, anche in accordo con il gestore del servizio stesso, al fine di mettere a punto un'analisi più approfondita per le future rilevazioni.

## 2. Ricevimento salme e lavori cimiteriali nei cimiteri comunali di Riolo Terme

#### Dati generali del servizio affidato

Indicatore	Ricevimento salme e lavori cimiteriali – Riolo Terme
Ente affidante	Riolo Terme
Soggetto esterno gestore del servizio	Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone S.c.r.l.
Servizio a rete o non a rete	non a rete
Estremi atto di affidamento del servizio	Determinazione Dirigenziale n. 3818 del 23/12/2021
Data di inizio	01/01/2022
Durata	12 mesi
Data scadenza	31/12/2022
Modalità di gestione	Affidamento a terzi mediante procedura evidenza pubblica
Importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea?	Inferiore

#### Rispetto degli obblighi contrattuali

Sono stati rispettati tutti gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

#### Valutazione dell'economicità ed efficienza

Indicatore	Ricevimento salme e lavori cimiteriali – Riolo Terme
Risultato di esercizio 2022	149.198,00
Risultato Esercizio 2021	94.356,00

Risultato Esercizio 2020	77.559,00
Fatturato medio del triennio (dove per fatturato si intendono le voci A1 + A5 del Conto Economico)	48.925.100,67
Incidenza costi operativi esterni su ricavi d'esercizio (%) (Costi operativi esterni: B7 e B8 del Conto Economico Per ricavi si intende valore della produzione)	56,71%
Incidenza costo del personale sui ricavi (%) (Per ricavi si intende valore della produzione)	22,37%

Si rileva che la società, nell'ultimo triennio, risulta solida e in una situazione di equilibrio economico-patrimoniale. I risultati economici si sono consolidati nel tempo: infatti l'utile di esercizio ha mostrato un andamento in crescita. Anche la media del fatturato dell'ultimo triennio risulta molto buona. L'incidenza dei costi operativi esterni e del personale pare essere buona.

Si riportano, di seguito, gli oneri e i risultati in capo al Comune di Riolo Terme:

Indicatore	Ricevimento salme e lavori cimiteriali – Riolo Terme
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2022	16.741,80 (oltre all'IVA che viene versata all'erario)
Oneri in capo all'ente affidante: impegni di spesa sostenuti dall'Ente affidante a favore del gestore o per la gestione del servizio – esercizio 2021	19.548,18 (oltre all'IVA che viene versata all'erario)
Risultati di natura finanziaria in capo all'ente affidante: entrate di bilancio	Non presenti

#### *Valutazione del servizio all'utenza – in termini di quantità e qualità del servizio offerto*

Il gestore non ha messo a disposizione una Carta dei Servizi, né un customer service, né indagini di customer care.

#### *Considerazioni finali*

Il servizio viene gestito da CIMS., che risulta solida dal punto di vista economico-finanziario e patrimoniale: in base agli elementi sopra riportati, l'andamento della gestione del servizio viene ritenuto soddisfacente. Tuttavia, l'analisi relativa all'economicità, efficienza, valutazione del servizio all'utenza (in termini di quantità e qualità) dovrà arricchirsi in futuro di dati e indicatori analitici al fine di valutare in maniera più compiuta l'andamento del servizio.

## DIRETTIVE IMPARTITE DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONSEGnatARIO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il Sindaco partecipa, di norma, alle assemblee soci, coordinamenti soci e assemblee di sindacato. In sua assenza o impedimento, partecipa altro amministratore munito di apposita delega da parte del Sindaco.

Per materie di particolare rilievo, per le quali il Testo Unico degli Enti Locali non preveda competenza consiliare, il Sindaco può richiedere, prima della seduta assembleare deputata a deliberare, apposita deliberazione consiliare al fine di ottenere indirizzi cui conformare il proprio voto in assemblea. In particolare, il Sindaco può richiedere preventiva deliberazione assembleare per l'approvazione dei piani industriali, dei budget pluriennali, delle modifiche statutarie.

Per materie di particolare rilievo, per le quali il Testo Unico degli Enti Locali non preveda competenza consiliare, il Sindaco può richiedere, prima della seduta assembleare deputata a deliberare, apposita deliberazione di Giunta al fine di ottenere indirizzi cui conformare il proprio voto in assemblea. In particolare, il Sindaco può richiedere preventiva deliberazione di Giunta per l'approvazione dei bilanci di esercizio delle società partecipate.

Successivamente alle Assemblee il Sindaco fornisce tempestivamente le informazioni di rilievo agli uffici competenti, indirizzandole secondo la mappa delle competenze definita con delibera di Giunta Unione Deliberazione n. 27 del 23/03/2023 avente ad oggetto "Competenze su attività di presidio degli organismi partecipati dagli enti dell'Unione della Romagna Faentina".

Il Sindaco è tenuto a votare nelle assemblee conformandosi alle seguenti direttive:

- per le società, alle azioni previste dal piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, approvato e aggiornato ogni anno entro dicembre dal Consiglio;
- per i consorzi (ConAmi), alle azioni previste nel piano triennale delle attività.

E' tenuto a conformarsi alle presenti direttive il soggetto delegato dal Sindaco, in sua vece, alla partecipazione nelle assemblee. In particolare chiunque partecipi alle assemblee societarie su delega del Sindaco deve provvedere a dare adeguata informazione di quanto discusso al Sindaco stesso e agli uffici di riferimento.





## **COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **VISTO DEL FUNZIONARIO**

Proposta n. 2023 / 157

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022, ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022

#### Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 13/12/2023

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO COMPETENTE  
VENTURELLI ANDREA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta n. 2023 / 157

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022, ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/12/2023

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO  
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Proposta n. 2023 / 157

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022, ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati i riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 15/12/2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
/IL RESPONSABILE DELEGATO  
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/12/2023**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE  
AL 31/12/2022, ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI  
RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2023 al 12/01/2024.

Li, 28/12/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SARTI DEBORA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)